



CODICE ETICO DEL COMUNE DI MONZA

**Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 6 del 23/02/2026**



SEZIONE II - CODICE ETICO DEI CONCORRENTI ALLE GARE E DEGLI AGGIUDICATARI DEI CONTRATTI COMUNALI.

Art. 18. Ambito di applicazione

Sono soggetti obbligati all'applicazione delle disposizioni della presente sezione del Codice Etico e d'ora in poi genericamente definiti "Operatori Economici":

- i partecipanti ai vari tipi di appalti, affidamenti, concessioni e convenzioni del Comune di Monza;
- subappaltatori, subcontraenti e chiunque risulti coinvolto, anche parzialmente, nell'esecuzione di contratti dell'ente comunale.

Esso costituisce parte integrante dei contratti stipulati dal Comune di Monza e la sua accettazione, mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico, è condizione di ammissione alle procedure di gara, di affidamento, di concessione e convenzione, per le autorizzazioni al subappalto, nonché per l'iscrizione agli Elenchi Fornitori.

Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento.

La mancata sottoscrizione e presentazione del Codice Etico a corredo della documentazione amministrativa, comporta l'esclusione dalla procedura di gara, affidamento, concessione e convenzione, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.

Art. 19. Norme di comportamento degli Operatori economici

Con la sottoscrizione del presente Codice Etico l'Operatore economico si impegna a:

- a. agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti del Comune di Monza e delle altre ditte;
- b. rispettare le norme che disciplinano la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori per le Pubbliche Amministrazioni, in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali, di contabilità, fiscale e previdenziale, di pagamento di imposte, tasse, contributi e premi a qualsiasi titolo, nonché la vigente normativa sulla tutela ambientale;
- c. astenersi da comportamenti anticoncorrenziali, quali quelli descritti all'art. 20;
- d. informare i collaboratori e i dipendenti di cui si avvale, sugli obblighi, impegni e regole contenute nel presente Codice etico e vigilare affinché gli stessi siano osservati nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- e. osservare il dovere di denuncia e segnalazione di cui all'art. 22;
- f. in caso di subappalto, garantire quanto indicato al successivo art. 23;
- g. connotare i propri rapporti con gli uffici comunali e con gli Amministratori nel rispetto delle regole descritte agli artt. 24 e 25;
- h. dare comunicazione tempestiva al RUP competente e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monza rispetto a eventuali misure cautelari o rinvii a giudizio per i reati di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319 bis e 320 e per i reati di cui agli articoli 319 quater, comma 2 c.p., articoli 322, 322 bis comma 2, articolo 346 bis comma 2, articoli 353 e 353 bis.



Art. 20. Rispetto della concorrenza

Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento ingannevole o fraudolento o sleale o lesivo delle norme della buona fede o realizzato con accordi illeciti o mediante pratiche concordate tra imprese. In particolare:

- a. condizionare o tentare di condizionare, direttamente o indirettamente, il contenuto del bando, le modalità di scelta del contraente, le procedure di aggiudicazione/affidamento, l'esecuzione del contratto;
- b. promettere, offrire o concedere, direttamente o indirettamente, somme di denaro, regali o altri benefici o vantaggi ai soggetti responsabili o collegati all'appalto;
- c. accordarsi tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione o le altre condizioni contrattuali;
- d. promettere o concedere vantaggi ai partecipanti affinché non concorrano o ritirino l'offerta eventualmente già presentata;
- e. avvalersi dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'art. 2359 del Codice civile, né dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
- f. avere in corso o praticare intese per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta, o attuare pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- g. tacere l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- h. ricorrere a mediazioni o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.

Art. 21. Rispetto dei diritti umani

Ai fini del presente Codice, si intende per rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro, la fornitura di beni/servizi/lavori prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura, così come definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Potrà quindi essere richiesto all'Operatore economico di fornire le informazioni e la documentazione relativa alla conformità agli standard di cui sopra ed i riferimenti dei fornitori e subfornitori coinvolti nella catena di fornitura.

Art. 22. Dovere di segnalazione e denuncia.

L'Operatore economico deve denunciare all'Autorità giudiziaria e segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Monza:

- a. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione di cui vengano a conoscenza durante le procedure di affidamento o di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte di dipendenti e Amministratori del Comune di Monza. Il dovere di segnalazione comprende qualunque richiesta di utilità, denaro o condizioni di vantaggio avanzata.
- b. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o



l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

La segnalazione di fatti illeciti può essere inoltrata anche in forma anonima sulla piattaforma “*Whistleblowing*” del Comune di Monza da parte di tutti i dipendenti delle ditte appaltatrici e subappaltatrici.

Art. 23. Norme di comportamento in caso di sub-affidamenti e sub-appalti.

L'Operatore Economico deve garantire e vigilare sull'osservanza degli obblighi prescritti nel Codice Etico anche da parte dei propri subappaltatori.

In particolare, deve:

- a. inserire nel contratto di subappalto l'obbligo di accettazione del presente Codice etico da parte del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice e l'indicazione che la violazione delle norme in esso contenute costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- b. garantire che il subappaltatore rispetti gli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL.

Art. 24. Rapporti con gli uffici comunali

Nel partecipare alle gare, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti, affidamenti, concessioni o convenzioni comunali e nella successiva esecuzione, l'Operatore Economico si astiene da:

- a. qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti che rappresentano il Comune di Monza o che trattano o prendono decisioni per conto del Comune di Monza;
- b. offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità entro il valore-soglia indicato nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza.
- c. esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.

Come per gli Operatori Economici, anche il personale del Comune di Monza e coloro che collaborano con l'Ente sono tenuti a rispettare determinate regole di comportamento, che sono meglio definite nel Codice di Comportamento adottato dal Comune di Monza.

Art. 25. Rapporti con gli Amministratori

L'Operatore Economico, nei rapporti con gli Amministratori del Comune di Monza, deve astenersi da:

- a. esercitare pressioni per indirizzare le procedure di appalto, affidamento, concessione, convenzione;
- b. chiedere supporto o informazioni o qualsiasi attività da cui possa derivargli un vantaggio diretto o indiretto, o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio diretto o indiretto;
- c. proporre, promettere, garantire o accettare richieste di forme di sostegno e/o di finanziamento dell'attività politico-amministrativa, sia in modo diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri studio ed altri enti nei quali l'Amministratore svolga un ruolo direttivo), in cambio di informazioni o attività che possano influenzare a suo vantaggio le procedure di appalto, affidamento, concessione, convenzione.



Art. 26. Convenzioni urbanistiche.

Per prevenire infiltrazioni criminali, le convenzioni urbanistiche dovranno prevedere l'obbligo per il soggetto attuatore di acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia.

L'acquisizione della certificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ente.

L'obbligo della certificazione è posto a carico dell'Operatore Economico.

Si applicano alle convenzioni urbanistiche le prescrizioni contenute negli artt. 22 e 24 del presente Codice.

Art. 27. Sanzioni

L'accertamento di una violazione delle norme del presente codice comporta:

- a. l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato;
- b. la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e l'incameramento della cauzione definitiva qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto;
- d. il risarcimento per danno al Comune di Monza nella misura di una penale dall'1% al 5% del valore del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata la prova dell'esistenza di un maggiore danno;
- e. l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Monza, in caso di violazione delle norme previste agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Resta fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria qualora la violazione accertata integri una fattispecie penalmente rilevante.

Art. 28. Periodo di efficacia

Gli effetti del presente Codice Etico e l'applicabilità delle sanzioni ivi previste restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.